

La correzione delle Li. Pe. nel quadro VH

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

Disciplina IRPEF, IVA e INPS delle attività non esercitate abitualmente

Scopri di più

Entro il prossimo 30.4.2024 deve essere **trasmessa telematicamente la dichiarazione annuale Iva 2024**, relativa al **periodo d'imposta 2023**.

Ai fini della compilazione della dichiarazione Iva, occorre tenere presente che la **comunicazione della liquidazione Iva relativa al quarto trimestre (Li.Pe.)** può essere:

- **trasmessa separatamente, entro il 29.2.2024**, con le regole ordinarie previste per i primi tre trimestri 2023;
- **inclusa nel modello di dichiarazione annuale Iva 2024** con la compilazione del **quadro VP**, purché tale dichiarazione sia **inviata entro il 29.2.2024**;
- **corretta, integrata o inserita nel quadro VH** della dichiarazione annuale Iva 2024, se tale dichiarazione è **inviata oltre il 29.2.2024**.

Ne deriva che il **quadro VH**, denominato **“Variazioni delle comunicazioni periodiche”**, all'interno della dichiarazione annuale Iva, deve essere compilato solo qualora si intenda **inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva (li.pe.)**.

Nell'ipotesi di compilazione del quadro, occorre indicare **tutti i dati richiesti**, anche se non da integrare o correggere.

Vale a dire che, se devono essere variati i dati errati di una **singola liquidazione** periodica Iva, poniamo l'ipotesi relativa ad un unico trimestre, occorre compilare il **quadro VH in modo completo**, riportando anche l'ammontare dell'acconto dovuto con il codice relativo al **metodo utilizzato** per la sua determinazione.

Nel caso in cui l'invio, l'integrazione o la correzione, comporti la **compilazione senza dati** (es. liquidazioni tutte pari a zero e nessun importo in acconto da versare), il quadro VH deve essere comunque presentato, **barrando la casella “VH” posta in calce al quadro VL nel riquadro “Quadri compilati”**.

Qualora, però, **i dati omessi, incompleti o errati, non rientrano tra quelli da indicare nel quadro VH**, detto quadro **non deve essere compilato**.

Poniamo, quindi, l'ipotesi di un **mero errore di compilazione dei righi VP2 o VP3**, dedicati rispettivamente al totale delle operazioni attive e al totale delle operazioni passive, all'interno di una comunicazione della liquidazione periodica Iva; in tale ipotesi, considerato che l'errore non può essere evidenziato nel quadro VH, detto quadro non deve essere compilato.

Si evidenzia, come indicato dall'Agenzia delle entrate nella [risoluzione n. 104/E/2017](#), che la correzione o l'integrazione di **una comunicazione della liquidazione periodica Iva** comporta il pagamento di una **sanzione base di 500 euro per l'invio delle LI.PE. oltre i 15 giorni**.

In particolare, la sanzione dovuta deve essere versata utilizzando il **codice tributo 8911** e l'anno di riferimento (2023).

Si evidenzia, con la seguente tabella, quali sono gli **importi dovuti per ravvedimenti oltre i 15 giorni**, tenendo presente che il termine finale va computato con riferimento al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva.

Scadenza